

DELIBERAZIONE 9 SETTEMBRE 2025
406/2025/R/EEL

COUPLING UNICO DEL GIORNO PRIMA E INFRAGIORNALIERO: VERIFICA DELLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLO SCHEMA CONTRATTUALE *IBWT OPERATIONAL AGREEMENT*

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1352^a riunione del 9 settembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 402/2025/A, opera, a far data dal 10 agosto 2025, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che ha abrogato e sostituito la direttiva 2009/72/CE;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento 2019/943);
- la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (di seguito: direttiva 2024/1711);
- il regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (di seguito: regolamento 2024/1747);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 25 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);

- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 25 luglio 2015 come recepito ed adattato dalla decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità dell'Energia 2022/03/MC-EnC del 15 dicembre 2022 (di seguito: Regolamento EnC-CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93;
- la decisione dell'Agenzia per la Cooperazione dei Regolatori Energetici 1/2019 del 24 gennaio 2019, recante “*Establishing a single methodology for pricing intraday crosszonal capacity*” (di seguito: decisione ACER 1/2019);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel, recante “Avvio del market coupling sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia” (di seguito: deliberazione 45/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 467/2017/R/eel, recante “Approvazione della proposta di piano per l'implementazione delle funzioni di gestore di *market coupling* (piano MCO) ai sensi del regolamento (UE) 2015/1222, come risultante dal voto unanime espresso da tutte le autorità europee di regolazione all'interno dell'*Energy Regulatory Forum*” (di seguito: deliberazione 467/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 maggio 2018, 292/2018/R/eel, recante “Verifica degli adempimenti contrattuali della società Terna S.p.A. e della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per l'avvio del *coupling* unico infragiornaliero (di seguito deliberazione 292/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 69/2019/R/eel, recante “Verifica degli adempimenti contrattuali della società Terna S.p.A. e della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per l'avvio del *coupling* unico del giorno prima (di seguito deliberazione 69/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2019, 133/2019/R/eel, recante “Verifica degli adempimenti contrattuali della Società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per l'avvio del *coupling* unico del giorno prima” (di seguito: deliberazione 133/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 522/2021/R/eel, recante “Verifica degli emendamenti agli schemi contrattuali della Società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e della società Terna S.p.A. per il *coupling* unico del giorno prima e il *coupling* unico infragiornaliero” (di seguito: deliberazione 522/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2022, 158/2022/R/eel, recante “Coupling unico del giorno prima: verifica degli adempimenti contrattuali per l'avvio dell'assetto multi-NEMO in alcuni mercati europei” (di seguito: deliberazione 158/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2024, 212/2024/R/eel, recante “Coupling unico infragiornaliero: verifica degli adempimenti contrattuali delle società Gestore

dei Mercati Energetici S.p.A. e TERNA S.p.A. in merito all'avvio delle aste infragiornaliere" (di seguito: deliberazione 212/2024/R/eel);

- l'Allegato A "Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025 alla deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: Quadro Strategico);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 402/2025/A, recante "disposizioni in merito all'esercizio delle funzioni del Collegio";
- la lettera del Ministero per lo Sviluppo economico "*Designation of NEMO for Italian bidding zones*" (prot. Ministero per lo Sviluppo economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) quale *Nominated Electricity Market Operator* (NEMO) per l'Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;
- la comunicazione del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., d'intesa con Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 18 luglio 2025, protocollo Autorità 51784 del 21 luglio 2025 (di seguito: comunicazione 18 luglio 2025).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità ha posto lo sviluppo di mercati elettrici efficienti e integrati per la transizione energetica tra gli Obiettivi Strategici del proprio Quadro Strategico;
- il Regolamento CACM disciplina il funzionamento del mercato del giorno prima europeo, denominato *coupling* unico del giorno prima, e del mercato infragiornaliero europeo, denominato *coupling* unico infragiornaliero;
- in particolare, l'articolo 7, comma 2, del Regolamento CACM prevede che i gestori di mercato (di seguito: NEMO) espletino le funzioni di *Market Coupling Operator* (di seguito: MCO) congiuntamente ad altri NEMO. Tali funzioni comprendono, tra l'altro, lo sviluppo e la manutenzione di algoritmi, sistemi e procedure per il *coupling* unico del giorno prima;
- il GME è stato designato NEMO per l'Italia ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM dall'allora Ministero per lo Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
- l'articolo 10 del Regolamento CACM prevede che i gestori di rete (di seguito: TSO) e i NEMO organizzino congiuntamente la gestione quotidiana del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero;
- l'articolo 7, comma 3, del Regolamento CACM prevede, inoltre, che tutti i NEMO presentino a tutte le autorità di regolamentazione e all'Agenzia per la cooperazione dei regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER) un piano che stabilisca come istituire e svolgere congiuntamente le funzioni di MCO (di seguito: Piano MCO) compresi i necessari schemi di accordo tra i NEMO e tra questi e i terzi;

- con deliberazione 467/2017/R/eel, l’Autorità ha approvato il Piano MCO e ha dato mandato a GME di avviare le procedure implementative ivi previste;
- il Piano MCO definisce i compiti che tutti i NEMO devono svolgere per impostare congiuntamente ed eseguire la funzione di MCO per il mercato del giorno prima, tra cui la sottoscrizione di contratti ed accordi di cooperazione;
- con le deliberazioni 292/2018/R/eel, 69/2019/R/eel, e 133/2019/R/eel, l’Autorità ha verificato gli adempimenti contrattuali della società Terna S.p.A. e di GME per l’avvio del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero;
- con decisione D/2022/03/MC-EnC, il 15 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri della Comunità dell’Energia ha incluso una versione adattata del Regolamento CACM nell’Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità dell’Energia, recante la lista di atti inclusi nell’*acquis communautaire* dell’energia;
- l’Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità dell’Energia non include la totalità delle norme dell’Unione europea a cui i NEMO degli Stati membri sono sottoposti;
- la versione del Regolamento CACM adattata alle Parti Contraenti del Trattato della Comunità dell’Energia (di seguito: EnC-CACM), all’articolo 4 comma 1, prevede che ciascuna Parte Contraente garantisca che uno o più NEMO siano designati entro sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento stesso;
- l’articolo 7, comma 3, del Regolamento EnC-CACM prevede che entro dodici mesi dall’entrata in vigore della Regolamento stesso, i NEMO designati dagli Stati membri dell’Unione europea, congiuntamente ai NEMO designati dalle Parti Contraenti del Trattato della Comunità dell’Energia, sottopongano per approvazione ad ACER e al Consiglio dei regolatori della Comunità dell’Energia (di seguito: ECRB) un Piano riguardante l’integrazione dei NEMO designati dalle Parti Contraenti nelle funzioni di Operatore di *Market Coupling* (di seguito: Piano di integrazione MCO);
- l’approvazione del Piano di integrazione MCO da parte di ACER è condizione necessaria per l’entrata in operatività nel *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero europeo dei gestori di rete e dei NEMO delle Parti Contraenti del Trattato della Comunità dell’Energia.

CONSIDERATO CHE:

- il complesso quadro contrattuale che governa il *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero sulle frontiere italiane si compone di una pluralità di accordi, alcuni tra soli NEMO, altri tra soli gestori di rete (di seguito: TSO), altri ancora tra NEMO e TSO, sia a livello europeo, che regionale e bilaterale, tra cui l’*Operational Agreement for the price coupling of day ahead and intraday auction markets for the Italian borders* (IBWT DAOA);

- con deliberazioni 45/2015/R/eel, 158/2022/R/eel e 212/2024/R/eel, l’Autorità ha verificato positivamente lo schema di accordo IBWT DAOA e sue successive modificazioni;
- l’accordo è stato sottoscritto originariamente dai TSO e dai NEMO di Austria, Slovenia, Grecia, Francia, Svizzera e Italia (rispettivamente APG, ELES, ADMIE, RTE, Swissgrid e TERNA per quanto riguarda i TSO, e EXAA, BSP, HEnEX, EPEX e GME, per quanto riguarda i NEMO);
- successivamente, hanno aderito all’accordo i TSO e i NEMO di Croazia (rispettivamente HOPS e CROPEX) e Bulgaria (rispettivamente ESO e IBEX), nonché il NEMO Nord Pool EMCO;
- l’accordo assegna ai NEMO ed ai TSO della cooperazione regionale diritti ed obblighi diversi a seconda dell’operatività o meno degli stessi. Pertanto, l’accordo stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti durante la fase operativa, a livello regionale, del *coupling* unico del giorno prima e delle aste infragiornaliere, nonché i diritti e gli obblighi delle parti ancora nella fase progettuale durante la fase implementativa, a livello regionale, del *coupling* unico del giorno prima e delle aste infragiornaliere;
- le principali modificazioni introdotte dal primo emendamento dell’accordo IBWT DAOA sono state adottate a seguito dell’entrata in vigore degli accordi multi-NEMO approvati dalle autorità di regolazione francese ed austriaca ai sensi dell’articolo 45 del CACM, nonché da esigenze di allineamento del contratto alla tassonomia del CACM;
- le principali modificazioni introdotte dal secondo emendamento all’accordo IBWT DAOA sono state adottate per recepire la decisione di ACER 1/2019 con cui sono state introdotte le aste infragiornaliere quale meccanismo per la determinazione del prezzo della capacità transfrontaliera nell’orizzonte temporale infragiornaliero. Conseguentemente, il nome dell’accordo è mutato in “*IBWT Operational Agreement*” (IBWT OA);
- in data 22 aprile 2024, hanno chiesto di aderire all’accordo i gestori di rete e di mercato di Albania (rispettivamente OST SHA e Alpex SHA), Macedonia del Nord (rispettivamente MEPSO e MEMO LCC Skopje), e Kosovo* (rispettivamente KOSTT e Alpex SHA);
- in data 15 maggio 2024, hanno chiesto di aderire al medesimo accordo anche i gestori di rete e di mercato del Montenegro (rispettivamente CGES e Belen).

CONSIDERATO CHE

- con comunicazione del 18 luglio 2025, GME ha trasmesso all’Autorità, d’intesa con Terna, lo schema di accordo “*Third Amendment to the Operational Agreement for the Price Coupling of day-ahead markets of the Italian Borders (IBWT OA and*

Adherence Agreement)” specificando che il processo di sottoscrizione del nuovo contratto è previsto concludersi entro il mese di settembre 2025;

- le principali modificazioni proposte dallo schema di accordo consistono:
 - a) nell’allineamento dell’accordo al quadro contrattuale europeo che regola il *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero;
 - b) nella predisposizione del quadro di governance idoneo a consentire l’accesso delle parti afferenti alla Comunità dell’Energia che hanno chiesto l’adesione alla cooperazione regionale IBWT;
- in particolare, relativamente alle modificazioni di cui alla precedente lettera a) lo schema di accordo prevede:
 - i. l’introduzione della regola di voto a maggioranza qualificata (QMV) per le sole decisioni di carattere non operativo relative al mercato del giorno prima e alle aste infragiornaliere, ivi incluse le decisioni sui costi e le decisioni relative all’ammissione di terze parti, ferma restando la regola di voto all’unanimità per le decisioni di carattere operativo;
 - ii. l’eliminazione della lista delle procedure locali dall’accordo, fermo restando l’obbligo di allineamento di tali procedure a quelle regionali;
 - iii. l’eliminazione della procedura di *change control*, in quanto ogni modifica, anche regionale, deve necessariamente essere sottoposta alla procedura di *change control* prevista dal quadro contrattuale europeo;
 - iv. l’eliminazione della verifica in ambito regionale della *technical readiness* per l’entrata in operatività, in quanto la verifica della *technical readiness* è già disciplinata dal quadro contrattuale europeo;

e relativamente alle modificazioni di cui alla precedente lettera b) lo schema di accordo prevede:

- i. la distinzione tra parti europee afferenti all’Area Economica Europea (EEA) e parti afferenti alla Comunità dell’Energia (di seguito: EnC), queste ultime non essendo ancora soggette al quadro contrattuale europeo che regola il *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero;
- ii. l’inserimento nell’accordo delle parti afferenti alla EnC che hanno richiesto l’adesione;
- iii. l’introduzione di un corrispettivo di adesione, al fine di garantire la parità di trattamento con le altre parti che hanno precedentemente aderito all’accordo;
- iv. l’introduzione di condizioni di approvazione dell’entrata in operatività delle parti afferenti alla EnC, ulteriori alla *technical readiness* disciplinata dal quadro contrattuale europeo, quali l’approvazione da parte delle autorità nazionali di regolazione competenti, l’approvazione delle istituzioni dell’Unione Europea nonché l’approvazione del Segretariato della EnC.

RITENUTO CHE:

- le modificazioni previste allo schema di accordo IBWT OA siano necessarie per assicurare la coerenza del quadro contrattuale regionale con il quadro contrattuale europeo che regola il *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero e per consentire l'adesione all'accordo delle parti afferenti alla EnC

DELIBERA

1. di verificare positivamente lo schema di accordo “*Third Amendment to the Operational Agreement for the Price Coupling of day-ahead markets of the Italian Borders (IBWT OA and Adherence Agreement)*” trasmesso da GME, d'intesa con Terna S.p.A., all'Autorità con la comunicazione 18 luglio 2025;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, alla società Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A., e alla società Terna S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini